

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1507-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1971

---

Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1,  
concernente la variazione delle tabelle dei prezzi dei generi  
di monopolio, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825,  
e successive modificazioni

---

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1971

---

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, furono variati gli importi corrispondenti alla applicazione scaglionata della imposta di consumo sui tabacchi e gli altri generi di monopolio, in correlazione all'aumento disposto per le somme da assegnarsi alla Azienda dei monopoli di Stato per le spese di distribuzione. Correlativamente, furono apportati dei mutamenti alle tabelle riguardanti le scale dei prezzi, dell'importo spettante al rivenditore per ogni tipo di sigarette, di sigari, di trinciato, eccetera e di quello spettante al produttore.

Di tale decreto-legge si propone la conversione in legge. Prima di addentrarsi nel contenuto del provvedimento, il relatore della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanza e Tesoro) ritiene doveroso ricordare che ancora il Governo ha trascurato il suggerimento della Commissione — e condiviso dal Senato — circa la formula da adottare per i decreti-legge perchè essi, anche nella espressione, corrispondano al dettato costituzionale. È infatti il Governo che adotta il provvedimento legislativo che il Capo dello Stato emana sotto forma di decreto-legge. La Commissione è spiacente che, nonostante il continuo richiamo alla correttezza formale, sia necessario ogni volta che si presentano decreti-legge alla conversione ritornare sullo stesso punto.

Venendo al contenuto del provvedimento, ritiene il relatore dover anzitutto ricordare come il prezzo dei prodotti di monopolio comprenda diversi elementi dei quali va tenuto conto per valutare esattamente quale sia il contenuto fiscale del prezzo stesso e quale il compenso per la produzione, la distribuzione, la vendita.

Nel prezzo infatti, fissato normalmente in relazione alla legge del massimo rendimento e tenendo conto sia del prezzo unitario sia della quantità di prodotti che per ogni singola qualità si pensa possa essere venduta, v'è anzitutto una percentuale che spetta al rivenditore (tabaccaio od altro). Deve essere detratta poi la somma che spetta all'Azienda monopoli di Stato per la distribuzione dei prodotti destinati a giungere al consumatore a mezzo del rivenditore concessionario: tale somma è normalmente fis-

sata in misura unica per tutte le qualità di un determinato prodotto. Il prezzo netto restante comprende la quota fiscale, l'importo cioè dell'imposta di consumo che vien fissata per legge, e il compenso per il produttore: produttore può essere, l'Azienda dei monopoli, che per i prodotti italiani lo è in modo assoluto, oppure un commerciante estero. La stessa azienda monopoli di Stato produce sigarette e sigari italiani, e, su licenza, di tipo estero.

All'origine del provvedimento in esame vi fu anzitutto la constatazione, del resto fatta da tempo dall'Azienda, dell'insufficienza del coefficiente di distribuzione, che era fissato in conformità alla legge 13 luglio 1965, n. 825, in lire 110 al chilogrammo per il tabacco da fiuto, in lire 200 al chilogrammo per i trinciati, in lire 400 per i sigari e i sigaretti comuni, in lire 600 per i sigaretti, in lire 500 per le sigarette, e in lire 1320 per il sale.

Tale importo non fu mai calcolato a caso, ma sempre tenendo conto degli elementi emergenti da una analisi di costi. Tale analisi ha rivelato che, in media, dal 1965 ad oggi gli elementi di costo per la distribuzione (personale, facchinaggio e trasporti, trasporto a collettame, indennità ai magazzini di deposito) sono aumentati di circa il 40 per cento.

Di qui la necessità di un adeguamento del compenso per questa essenziale organizzazione di servizio, che permette ogni giorno, fin nei più lontani centri, di far trovare al fumatore la sigaretta da lui preferita, alla massaia il sale della qualità voluta, ed altresì al vecchio il tabacco da fiuto o il trinciato da pipa.

L'aumento apportato al compenso spettante alla Amministrazione, è stato appunto del 40 per cento debitamente arrotondato; così per i tabacchi da fiuto si passò dalle 110 lire alle 150, per i trinciati dalle lire 200 alle 280, per i sigari dalle lire 400 alle 560, per i sigaretti comuni dalle lire 400 alle 560, per gli altri sigaretti dalle lire 600 alle 840, per le sigarette dalle lire 500 alle 700 e per il sale dalle lire 1.320 alle lire 1.850.

Poteva pensarsi alla possibilità di far gravare l'aumento del costo di distribuzione al pubblico? Sembra certo di no. Il prezzo dei generi di monopolio non può essere fissato

*ad libitum* del venditore senza tener conto degli effetti dell'aumento presso il consumatore e delle conseguenti reazioni sulla quantità venduta. La sussistenza del contrabbando, accanto al monopolio, costituisce in un certo modo il limite economico alla libertà del monopolista, il quale sa che il suo massimo ricavo è costituito dal prodotto delle quantità vendibili, i prezzi unitari ricavabili dalle vendite distinguendosi naturalmente qualità per qualità.

L'esperienza relativa alle conseguenze degli aumenti del prezzo delle sigarette apportati col decreto-legge 2 luglio 1969 ha insegnato che ogni ulteriore aumento dei prezzi riduce talmente la vendita a favore del contrabbando che le conseguenze dell'aumento stesso finiscono ad essere largamente annullate. Dato questo preciso fatto non restava che compensare l'aumento dell'importo spettante all'Amministrazione con una diminuzione dell'imposta di consumo. È ciò che è stato fatto col provvedimento in esame: agli aumenti dei compensi di distribuzione corrisponde una diminuzione del tributo dovuto allo Stato.

Naturalmente, dovendosi provvedere a far sì che il prezzo di vendita al pubblico sia espresso in lire ed in modo che sia facile la vendita del prodotto, per arrivare alla cifra esatta si sono, qua e là, di pochissimo mutati i prezzi alla produzione.

Una operazione più complessa è stata effettuata per le sigarette i cui prezzi erano fissati dal 1969 in lire 24.000 al chilogrammo (480 lire alla scatoletta da venti sigarette) e in lire 25.000 (500 lire per venti sigarette). Ritenne il Ministro, su consiglio dell'Amministrazione dei monopoli, di dover ridurre i prezzi accennati rispettivamente a 440 lire e 450 lire la scatoletta. Ma, per far ciò, fu necessario ridurre ancora l'imposta sul consumo e arrotondare le cifre delle categorie vicine per non alterare l'ordine delle tariffe e dei prezzi.

Per alcuni generi poi (per il sale, i tabacchi da fiuto, per i trinciati ed i sigari comuni) furono con l'occasione introdotti nelle tabelle i prezzi di vendita relativi a nuovi prodotti offerti dal monopolio.

Quanto è stato detto potrebbe bastare ad illuminare lo spirito della operazione effet-

tuata col provvedimento di cui si chiede la conversione in legge, se non fosse da spiegare il motivo per il quale si ritiene che con le nuove tabelle possa raggiungersi un maggiore incasso per la stessa voce dell'imposta di consumo.

La risposta è, si può dire, in quanto abbiamo avuto modo di accennare già, a proposito delle vicende occorse nel 1969; allora la reazione dei consumatori di fronte all'aumento apportato ai prezzi di vendita delle sigarette fu tale che l'aumento di incasso previsto in 92 miliardi fu per il 90 per cento assorbito dall'aumento del contrabbando delle sigarette estere delle qualità più vendute. Ora, la riduzione di cinquanta lire sul prezzo di vendita di tali sigarette è destinato a ridurre il margine di guadagno dell'organizzazione contrabbandiera di un terzo preciso, se il contrabbandiere vorrà mantenere la distanza tra il prezzo di vendita attuato dal monopolio e il proprio; altrimenti la riduzione renderà assai più vicino di quel che è stato fino all'emanazione del decreto-legge il prezzo ufficiale a quello della merce di contrabbando, distogliendo il consumatore da un'operazione rischiosa e ripugnante per la sua coscienza.

È appena da ricordare che precedenti, analoghe riduzioni di prezzo per le sigarette italiane, effettuate con i noti provvedimenti del 30 aprile 1970 e del 14 novembre 1970, ebbero come conseguenza un incremento di vendita delle sigarette interessate dalla diminuzione, del 24 per cento nel primo caso e del 60 per cento nel secondo. Le vendite delle sigarette « M.S. » che, nel novembre 1970, raggiunsero i 320.000 chilogrammi, nel dicembre successivo arrivarono a 640.000 chilogrammi, superando qualunque aspettativa.

Applicando le regole econometriche ricavate da una lunga rilevazione di dati in relazione agli elementi variabili normali (popolazione-prezzo eccetera) si è avuto lo stesso risultato: onde può essere considerato logicamente probabile che, ancora una volta, la riduzione del prezzo possa far ottenere una maggiorazione, nella misura accennata, del netto ricavo.

Del resto, l'aumento del contrabbando fino all'assorbimento totale o quasi integrale

del maggior ricavo unitario era stato previsto dai senatori dell'opposizione in occasione della conversione in legge del provvedimento del 2 luglio 1969 n. 320; la maggioranza della Commissione ritiene di poter ora dar loro atto dell'esattezza della previsione.

Onorevoli senatori, non può considerarsi esaurito il compito della Commissione per la quale il sottoscritto ha l'onore di riferire, senza accennare da un lato, al rilievo fatto da alcuni senatori che l'incidenza dell'imposta sul consumo si manifesti applicata in misura regressiva, rispetto ai prezzi di vendita, tal che sui prodotti di maggiore valore essa venga ad incidere in misura minore che non sui prodotti di valore corrente. Sia pure in modo quasi impercettibile la cosa appare vera. Sul prezzo di vendita del sale, l'incidenza del tributo (secondo la legge 13 luglio 1965, n. 825) aggirantesi sul 65 per cento, viene a risultare, scaglionata, dopo il provvedimento in esame, dal 67 al 62 per cento, per i tabacchi da fiuto l'incidenza che, sempre con riferimento alla legge del 1965 e alle tabelle allegate variava tra il 70 e il 48 per cento, viene ad incidere ora, regressivamente, dal 67,50 al 43,50 per cento; per i trinciati l'imposta che colpiva con aliquote che andavano da un massimo del 77 per cento ad un minimo del 72 per cento viene ridotta a percentuali che vanno dal 74,5 per cento al 71 per cento; per le sigarette la stessa imposta, che colpiva nel 1965 dal 78 al 70 per cento ed era stata portata nel 1967 ad aliquote dal 79 al 71 per cento e nel 1969 dall'80 al 76 per cento, viene ora ridotta ad incidere dal 77,9 al 73,2 per cento.

Va notato, però, che, a parte il fatto che il prezzo di vendita è la risultante della somma di elementi fissi e di elementi proporzio-

nali, donde la difficoltà di calcolare esattamente dei parametri, in realtà i prezzi vengono fissati in modo da attrarre i consumatori verso i prodotti migliori per i quali, in valore assoluto, l'imposta è largamente più forte.

Resta un'ultima considerazione: quella della possibilità che rimanga a lungo il monopolio una volta eliminato quello della coltivazione.

L'altezza delle aliquote applicate ai prezzi di vendita mette infatti in luce che, come conseguenza dell'esistenza del monopolio si crea un forte divario fra il costo del prodotto e il prezzo della relativa vendita: in questo divario la fiscalità trova la possibilità del prelievo. Ma se gli agricoltori potessero aumentare il prezzo della materia prima, fermo tutto il resto del sistema, essi avrebbero la possibilità di chiedere allo Stato di ritirarsi e di lasciare libero gioco allo sviluppo della domanda e della offerta. Finché la coltivazione avveniva per conto del monopolio il rapporto si scindeva: c'era un coltivatore che coltivava in proprio ma per conto altrui e percepiva quanto si riteneva equo. Oggi tale rapporto non sussiste più, diventa quindi evidente che si crei un colloquio con i coltivatori e con i produttori di tabacco prima che il colloquio si imponga da sé.

Pur dunque con qualche riserva da parte di alcuni membri della Commissione, a nome della maggioranza, il relatore ritiene che il provvedimento, in quanto si inserisce nella sistematica in atto, in attesa che il progressivo attuarsi del MEC possa rendere necessaria l'introduzione di un nuovo sistema di imposizione, sia degno di ricevere il voto favorevole del Senato.

TRABUCCHI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, concernente la variazione delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.